

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOROS, SINESIO e CENGARLE

Presentata il 4 novembre 1963

**Modifica dell'articolo 16 della legge 5 luglio 1961, n. 641,
sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge che ci premuriamo di presentare intende introdurre delle facilitazioni fiscali per una particolare categoria di commercianti: i venditori ambulanti, il cui lavoro ha delle caratteristiche del tutto peculiari.

La nostra iniziativa è giustificata oltre che da evidenti ragioni sociali, in quanto con essa si vuole evitare che i più modesti guadagni dei venditori ambulanti vengano decurtati in misura irragionevole da una eccessiva tassazione, anche della considerazione della utilità economica e sociale che riveste l'attività commerciale dei venditori ambulanti. Infatti in molte aree del nostro paese, non provviste

di un efficiente e stabile rete distributiva, solo il commercio ambulante consente un approvvigionamento soddisfacente di alcuni prodotti di prima necessità.

Una notevole tassazione di questi soggetti avrebbe certamente come conseguenza una diminuzione di tale attività che, come è noto, consente solo esigui guadagni.

Per queste considerazioni l'articolo unico delle presente proposta prevede che l'articolo 16 della legge 5 luglio 1961 venga modificato in modo che le tariffe previste per la vendita di merce a mezzo di altoparlanti siano ridotte del 50 per cento nel caso dei venditori ambulanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 16 della legge 5 luglio 1961, n. 641, è aggiunto il seguente comma:

« Ai commercianti venditori ambulanti titolari di licenza, che effettuano la vendita della loro merce nei modi indicati dal comma precedente le tariffe sopra previste sono ridotte del 50 per cento ».